



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 370/14/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTEMARCIANO PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 17 luglio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 16 giugno 2014 (prot. n. 31615) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche ha comunicato l'avvio del procedimento nei confronti del Comune di Montemarciano per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a seguito della segnalazione presentata in data 6 giugno 2014 dal Signor Signor Bernardo Becci, consigliere comunale e candidato alla carica di Sindaco al Comune di Montemarciano alle elezioni amministrative del 25 maggio 2014. In particolare, il segnalante esponeva che *“durante i giorni della campagna elettorale, nello specifico, durante il mese di maggio 2014, i cittadini di Montemarciano hanno ricevuto a casa il giornalino «Montemarciano», anno 2014, numero 2, notiziario del Comune di Montemarciano con tanto di logo centrale [...]”*;

VISTA la nota del 3 luglio 2014 (prot. n. 35376) con cui il predetto Comitato ha trasmesso gli esiti del suindicato procedimento e la relativa documentazione istruttoria. In particolare il Comitato ha ritenuto *“di non considerare improcedibile la segnalazione pervenuta oltre i dieci giorni dal fatto, in quanto, [...], è sempre possibile perseguire d'ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di par condicio elettorale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 del 2000 e della relativa delibera Agcom di attuazione”* e che *“l'iniziativa intrapresa, allo stato dei fatti, non presenta il requisito dell'indispensabilità, ai fini dell'applicazione della deroga al divieto sancito dall'articolo 9 della legge 28 del 2000, in quanto la pubblicazione del periodico avrebbe potuto essere effettuata in un diverso periodo dell'anno senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente”*;

PRESO ATTO che il Comune di Montemarciano non ha inviato, nel termine assegnato, alcuna memoria in riscontro alla contestazione di violazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 notificata dal Comitato in data 16 giugno 2014 in relazione alla descritta condotta;

PRESA VISIONE del notiziario oggetto di segnalazione *“Montemarciano – Anno 2014 – Numero 2”*, allegato alla documentazione istruttoria, che reca, in copertina, il titolo *“Cinque anni intensi al servizio dei cittadini”*, il logo dell'ente e una foto del Sindaco Liana Serrani;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato articolo 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. articolo 1, comma 5);

RILEVATO pertanto che la pubblicazione oggetto di segnalazione è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 e risulta essenzialmente diretta a proporre un’immagine positiva dell’operato dell’amministrazione comunale;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto la distribuzione del periodico *“Montemarciano – Anno 2014, Numero 2”*, è successiva alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l’articolo 9 della legge 28 del 2000 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto le informazioni contenute nel notiziario *“Montemarciano – Anno 2014, Numero 2”*, dal titolo *“Cinque anni intensi al servizio dei cittadini”*, sono relative al bilancio di fine mandato e non risultano, pertanto, essere indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni dell’ente. Per quel che concerne il requisito dell’impersonalità, si rileva che tale pubblicazione, oltre a recare il logo dell’ente e l’indicazione *“organo ufficiale del Comune di Montemarciano”*, contiene un editoriale a firma del Sindaco Liana Serrani, nel quale viene dato compiutamente conto di quanto realizzato nel corso del proprio mandato, e una serie di articoli a firma del Vicesindaco e dei vari Assessori. Sono inoltre riportate le foto del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che l'iniziativa segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni svolte dal Comitato Regionale per le comunicazioni delle Marche;

CONSIDERATO che il ritardo nella presentazione della segnalazione per cui si procede, pervenuta al Comitato in data 6 giugno 2014, solo successivamente alla chiusura delle operazioni di voto svoltesi in data 25 maggio 2014, ha comportato un accertamento tardivo dell'intervenuta violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte del Comune di Montemarciano;

CONSIDERATO che tale ritardo non consente di realizzare pienamente le finalità riparatorie connesse all'accertamento del mancato rispetto del predetto divieto da parte dell'amministrazione comunale di Montemarciano;

RITENUTA, tuttavia, l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **ORDINA**

al Comune di Montemarciano di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle attività di comunicazione istituzionale descritte in premessa, relative alla distribuzione del notiziario *“Montemarciano – Anno 2014, Numero 2”* dal titolo *“Cinque anni intensi al servizio dei cittadini”*. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, o via fax al numero

081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Montemarciano e al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche.

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani